

JAS

Al

M, ~~DA~~ l'assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi del par. 58, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

55.4 - Si può utilizzare il magistrato distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

55.5 - L'assegnazione di un magistrato distrettuale non può in ogni caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti.

56. - *Assegnazione. Revoca e modifica*

56.1 - In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte di Appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvede prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione.

56.2 - Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità. Tuttavia il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve comunque tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

56.3 - Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione può essere disposta - secondo la procedura prevista dal paragrafo 27 - soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente.

56.4 - Quando viene meno la sostituzione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.

Il provvedimento di nuova assegnazione tiene espressamente conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale deve esaurire al termine della precedente assegnazione.

57. - *Criteri di designazione*

57.1 - In tutti i casi di organico distrettuale superiore all'unità, devono essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore generale della stessa, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente. A tal fine si tiene conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la valutazione di professionalità conseguita e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.

Nella designazione si può motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.

Ogni sei mesi è organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni contributi.

57.2 - I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, una volta predisposti, saranno inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.



M, ~~DA~~ *Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali*

58.1 – Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale può essere applicato ad uno degli uffici del distretto.

L'assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale.

58.2 – Il provvedimento di applicazione, adottato al Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale della stessa in base al procedimento previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario, deve motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l'applicazione un magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i caratteri della "imprescindibilità e prevalenza".

Capo X

Sostituzione di circolari precedenti

59. – Sostituzione di circolari precedenti

59.1 – Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.